

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 marzo 2013
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt — Germania) —
Magdeburger Mühlenwerke GmbH/Finanzamt Magdeburg**

(Causa C-129/12) ⁽¹⁾

**(Regime di aiuto con finalità regionale — Investimenti nella
trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli
— Decisione della Commissione — Incompatibilità con il
mercato interno — Soppressione degli aiuti incompatibili —
Momento di concessione di un aiuto — Principio della tutela
del legittimo affidamento)**

(2013/C 156/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt

Parti

Ricorrente: Magdeburger Mühlenwerke GmbH

Convenuto: Finanzamt Magdeburg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt — Interpretazione della decisione 1999/183/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, in merito agli aiuti di Stato nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli che potrebbero essere concessi dalla Germania sulla base degli esistenti regimi di aiuto con finalità regionale (GU 1999, L 60, pag. 61) — Obbligo per la Germania di abrogare i regimi di aiuto esistenti non conformi agli orientamenti proposti dalla Commissione nella propria comunicazione riguardante siffatti aiuti — Portata temporale di tale obbligo — Possibilità per lo Stato membro interessato di non abrogare gli aiuti di cui trattasi per gli investimenti progettati prima della scadenza del termine di trasposizione della decisione e prima della pubblicazione dell'intenzione dello Stato membro di abrogare gli aiuti per investimenti del genere qualora l'investimento in esame sia stato effettuato dopo la trasposizione della decisione

Dispositivo

L'articolo 2 della decisione 1999/183/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, in merito agli aiuti di Stato nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli che potrebbero essere concessi dalla Germania sulla base degli esistenti regimi di aiuto con finalità regionale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che siano concessi aiuti agli investimenti relativi all'industria molitoria per i quali la decisione di investimento definitiva sia stata adottata prima della scadenza del termine impartito alla Repubblica federale di Germania per conformarsi a detta decisione ovvero prima della pubblicazione nel Bundessteuerblatt delle misure adottate a tal fine, sebbene la consegna dell'oggetto dell'investimento, nonché la determinazione e l'erogazione dell'incentivo abbiano avuto luogo solo successivamente alla scadenza del termine o della pubblicazione medesimi, qualora il momento in cui un incentivo agli investimenti è considerato concesso si collochi solo successivamente alla scadenza di

detto termine. Spetta al giudice del rinvio determinare il momento in cui un incentivo agli investimenti come quello di cui trattasi nel procedimento principale debba essere considerato concesso, tenendo conto di tutte le condizioni fissate dalla normativa nazionale ai fini dell'ottenimento dell'aiuto in questione e verificando che il divieto enunciato all'articolo 2, punto 1, della decisione 1999/183 non venga eluso.

⁽¹⁾ GU C 174 del 16.6.2012.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 aprile 2013
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna — Bulgaria) —
Rusedespred OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I
upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno
upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite**

(Causa C-138/12) ⁽¹⁾

**(Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 203
— Principio di neutralità fiscale — Rimborso al fornitore
dell'imposta versata, in caso di diniego del diritto a detrazione
opposto al destinatario di un'operazione esente)**

(2013/C 156/20)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: Rusedespred OOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Interpretazione dell'articolo 203 della direttiva 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Principi di neutralità fiscale, effettività e parità di trattamento — Diritto di detrazione dell'imposta pagata a monte — Diritto del fornitore di un bene di chiedere il rimborso dell'imposta versata indebitamente qualora il diritto a detrazione dell'imposta in favore del destinatario della fornitura sia stato negato in quanto la fornitura di cui trattasi è esentata secondo il diritto interno

Dispositivo

1) Il principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, quale concretizzato dalla giurisprudenza relativa all'articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che, in base ad una disposizione nazionale intesa a recepire detto articolo, l'amministrazione tributaria neghi al fornitore di una prestazione esente il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto fatturata per errore al suo cliente,